

SENTENZA C. COST. N.238 DEL 26 giugno 2007

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	<p>Legge della Regione Friuli – Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n.1 <i>(Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8, comma 5 • Art. 9,17,20,25 • Art. 26
MATERIA	<i>Funzioni proprie e funzioni fondamentali degli Enti Locali</i>
LIMITI VIOLATI	<p>Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 <i>(Statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, numero 1 bis • Art. 59 <p>Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n.9 <i>(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli – Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art.2 <p>Costituzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt 5, 114 • Art. 118, commi primo e secondo • Art. 117, secondo comma, lettera p)
RICORRENTE	Stato
RESISTENTE	Regione Friuli – Venezia Giulia

DECISIONE

La Corte ha ritenuto **non fondata la questione di costituzionalità** in quanto la legge regionale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni non sarebbe in contrasto con i limiti fissati dallo Statuto Speciale e dalle disposizioni costituzionali che riconoscono “funzioni proprie” alle province.

La Corte ha concluso che, nel ricorso sollevato, la legge regionale impugnata non ha compresso l'autonomia della provincia, riconoscendo ad essa le funzioni proprie da non considerare distinte da quelle fondamentali.

In proposito vengono richiamate:

- la sentenza n.83 del 1997 nella quale si afferma che le leggi regionali possono regolare l'autonomia degli enti locali, **ma non mai comprimere fino a negarla;**
- la sentenza n.229 del 2001 nella quale è stato ritenuto doveroso il **coinvolgimento** degli enti locali infraregionali alle determinazioni regionali di ordinamento, in considerazione dell'originaria posizione ad essi riconosciuta;
- le sentenze 415 del 1994, n.229 e 230 del 2001, n.48 del 2003, nelle quali viene riconosciuto al legislatore delle Regioni a Statuto speciale una potestà di **disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale**, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e dell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale individuate sulla base di quanto prescritto negli Statuti speciali.

La Corte ha, altresì, richiamato:

- il testo unico degli enti locali (d.lgs.n.267/2000) che, al comma secondo dell'art.1, afferma “*le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione;*”
- il criterio direttivo dettato all'art.2, comma 4, lettera q) della Legge 131/2003, il quale prescrive di «*fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.*»

In argomento, si tratta quindi di valutare in concreto non già se le disposizioni impugnate disciplinino in modo diverso le funzioni o i poteri provinciali rispetto alle disposizioni del testo unico degli enti locali, bensì se esse neghino profili da valutare come essenziali per garantire l'autonomia di enti locali costituzionalmente necessari come le Province.

<p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p>	<p>Negando che possa distinguersi fra le “funzioni fondamentali”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), e le «funzioni proprie» degli enti locali, di cui all'art. 118, secondo comma, Cost., la presente decisione viene ad incidere anche sulla definizione di:</p> <ul style="list-style-type: none">• funzioni fondamentali ex Art.117, comma secondo, lettera p);• funzioni proprie ex art.118, comma secondo Cost.
--	---